

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C

con istanza ex art. 151 c.p.c per la determinazione delle modalità di notifica ai controinteressati

per la signora **Rosa Candida ALONGE**, [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa,
anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce,
dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e dall'Avv. Francesca Palumbo
(PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara
(AG) nella via Enrico La Loggia n. 18 ed elettivamente domiciliata presso la pec dei
difensori come risultanti dai registri di giustizia, fax per comunicazioni 0922-5098037,
pec: limblici@avvocatiagrigento.it - francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore (C.F.
80185250588) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina con sede in via dei Mille, Isol. 221, n.65 - 98123 Messina pec:
ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - tipo di posto comune e lingua inglese -
partecipanti alla mobilità a.s. 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito
ricompreso nella provincia di Agrigento



per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento anche in soprannumero- scuola primaria.

previo annullamento e/o disapplicazione

del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17, nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede nella provincia di Agrigento; del provvedimento prot. n. 11055 del 07/09/2016 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento con il quale sono stati assegnati 3 posti su conciliazione; del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente per l'a.s. 2016/2017 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola primaria, posto comune, immessa in ruolo nel

[REDACTED]

[REDACTED] circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale (all. n. 2).

2. Quale docente immessa in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15, ha partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 prendendo parte alla fase B, **sottofase B1** con un **punteggio di 74 + 6** di ricongiungimento; all'uopo ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando tra le preferenze espresse 6 ambiti territoriali (di cui i primi tre ricompresi nella provincia di Agrigento) e 24 istituti scolastici (all. n. 3).

3. La stessa, inoltre, [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED] (all. n. 4).

4. Alla fine del mese di agosto 2016 ha appreso di non aver ottenuto il movimento nei primi ambiti richiesti; dall'esame dei bollettini dei movimenti (all. n. 13), tuttavia, ha avuto modo di constatare che docenti partecipanti alla successiva fase B3 della mobilità, seppur in possesso di un punteggio nettamente inferiore avevano ottenuto una sede negli ambiti prioritariamente richiesti.

5. Ma v'è di più: all'esito delle operazioni di mobilità, ha appreso che in diversi ambiti siciliani erano residuati dei posti disponibili incomprensibilmente assegnati su conciliazione a docenti di fase C.

6. In data 5.08.2021 ha inviato a mezzo raccomandata [REDACTED] al Ministero resistente una nota con la quale, facendo presente gli errori riscontrati e le plurime sentenze positive sulla questione, ha chiesto il riesame della propria posizione. Ad oggi nessun riscontro è ancora pervenuto (all. n. 5).

7. Le operazioni di mobilità 2016/17 presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere all'Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per i seguenti

Motivi di ricorso

I

Violazione del CCNI sulla mobilità ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola. Violazione del principio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994. Illegittimità e illogicità della condotta amministrativa. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ai sensi dell'art. 97 Cost.



La legge 107/15 sulla cd. Buona Scuola, nell'ottica di un superamento del critico fenomeno del precariato scolastico sanzionato anche da pronunce della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione.

La stessa legge al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto piano ed alle previsioni di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17, di fatto, è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi, nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, il CCNI all'art. 6 rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" ha previsto e disciplinato quattro distinte fasi.

Si riporta di seguito, per comodità espositiva, tabella riassuntiva delle operazioni:

Art. 6		Allegato 1 – ordine delle operazioni	
A 1	↔	A-1. TERRITORIALE COMUNALE	Docenti assunti entro 2014/2015
A 2	→	A-2. TERRITORIALE PROVINCIALE	Docenti assunti entro 2014/2015
A 1	→	A-3. PROFESSIONALE PROVINCIALE	Neo assunti FASE Zero e A
B 1	→	B-1. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE	Docenti assunti entro 2014/2015
B 1	→	B-2. PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE	
B 2	→	B-3. TERRITORIALE PROVINCIALE	Neo assunti FASE B e C da GM
C	→	C. TERRITORIALE NAZIONALE	Neo assunti FASE B e C da GaE
D	→	D. TERRITORIALE INTERPROVINCIALE	Neo assunti FASE Zero e A FASE B e C da GM



Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase B1 dedicata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15, presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria.

Sul punto, preliminarmente, giova ricordare la previsione di cui alla L. 107/15 comma 108, dove si prevede che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c).*

In attuazione a detta disposizione il CCNI mobilità 2016/17, all'art. 3, comma 3 prevede che: *3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma I 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti”.*

Il dato normativo è inequivocabile: il personale docente assunto entro il 2014/2015 partecipa alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C da GAE (comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Solo all'esito della



fase B- e nel corso della successiva fase C - si può procedere con l'assegnazione dell'ambito nazionale sui posti residuati dalla fase precedente e previo soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente.

In tema di preferenze, inoltre, il successivo art. 6 del medesimo CCNI, par. "Fase B", punto sub) 1, afferma che: *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia"*.

Orbene, le succitate previsioni normative, non hanno trovato applicazione nel caso *de quo*: negli ambiti territoriali indicati prioritariamente dalla ricorrente sono stati assegnati dei posti a personale docente con punteggio inferiore e partecipante ad una fase successiva della mobilità.

In linea con il dettato normativo, l'assegnazione della sede avrebbe dovuto seguire l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento e lo scorrimento della graduatoria. In altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze; il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

Lo strumento utilizzato dall'amministrazione, c.d. algoritmo, non è stato in grado di tradurre in termini informatici le disposizioni normative a monte dettate, dimostrandosi fallace sotto diversi profili.



In primo luogo, **in relazione al mancato rispetto del principio dell'ordine di priorità tra le varie fasi** e l'individuazione dei posti effettivamente disponibili per ciascuna fase e sottofase del piano straordinario della mobilità.

Ed invero, è successo di frequente che i docenti partecipanti ad una fase della mobilità non abbiano ottenuto le sedi richieste sul presupposto che mancassero posti disponibili nelle sedi indicate.

La suddivisione in fasi della procedura di mobilità implica che i soggetti partecipanti ad una fase successiva possano proporre domanda nel limite dei posti vacanti e disponibili residuati dalla fase precedente.

Quanto detto si evince in maniera chiara dall'art. 6, comma 2, **fase C**, CCNI Mobilità 2016, laddove è espressamente previsto che: *“Gli assunti nell'a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, **nel limite dei posti vacanti e disponibili** in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti**. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Ebbene, all'esito delle operazioni di mobilità la ricorrente ha appreso che ad Agrigento erano residuati dei posti disponibili, incomprensibilmente non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità ed attribuiti, invece, su conciliazione a docenti che avevano preso parte alla fase C della mobilità; detta circostanza ha generato un risultato paradossale: docenti con un punteggio minimo, partecipanti ad una fase successiva hanno trovato collocazione negli ambiti siciliani più favorevoli, con conseguente palese violazione delle disposizioni normative di riferimento.



Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che nell'ambito Sicilia 003 (Agrigento) erano disponibili almeno 3 posti di scuola primaria - posto comune- (all. n. 6 e 7) che ben potevano essere assegnati all'odierna ricorrente.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa dei posti assegnati su conciliazione ad insegnanti di Fase C: tabella 1

Insegnante	Tipo posto	Fase della mobilità	Punteggio	Ambito assegnato su mobilità	Ambito assegnato su conciliazione
Mancuso Venera Antonia	Comune	C	15	Lombardia 0016	Sicilia 003 Agrigento
Grisafi Giuseppa	Comune	C	15	Lombardia 0028	Sicilia 003 Agrigento
Imburgia Loredana	Comune	C	6	Lombardia 0021	Sicilia 003 Agrigento

In particolare, nel provvedimento prot. n. 11055 del 07/09/2016 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento (cfr. all. n. 6) ammette espressamente che i posti assegnati su conciliazione sono residuati all'esito dei movimenti della seconda fase.

In ogni caso, è documentalmente provato (cfr. all. nn. 8 e 9) che tutte le insegnanti di cui alla superiore tabella non risultano immesse in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 (ipotesi in relazione alla quale la L. 107/15 prevede una priorità), hanno partecipato ad una fase successiva e possiedono un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente.

Dirimenti risultano poi una serie di circostanze: innanzitutto, che quei posti fossero disponibili già a settembre 2016, quindi, pochi giorni dopo la conclusione delle operazioni di mobilità; in secondo luogo che nessun movimento è avvenuto in fase C ed in fase D negli ambiti interessati dalle conciliazioni (all. nn. 10 e 11) e che, quindi, quei posti non possono essersi formati successivamente alla fase B.



La questione è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di merito che hanno acclarato l'illegittimità dell'azione amministrativa.

Specificatamente sulla questione delle conciliazioni si segnala una pronuncia del Tribunale di Bergamo con la quale il Giudicante ha ritenuto che: *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), ed ha accertato “il diritto della ricorrente alla mobilità per l'a.s. 2016/17 verso l'ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali”* (Tribunale di Bergamo sent. n. 723/2017, nello stesso senso anche il Tribunale di Palermo sentenza n. 2040/2021; Corte D'Appello di Milano ordinanza del 4/12/2017; Tribunale di Treviso sentenza 385/2018; Tribunale di Caltagirone sentenza n. 208/2020).

Ed ancora, di recente, la Corte D'Appello di Roma ha avuto modo di affermare che la conciliazione è un negozio interprivato per sua natura non opponibile a terzi (art. 1372 cc), non rilevando *“che la ridetta conciliazione sia stata recepita da atti gestionali dell'Ufficio, giacché l'ordinamento consente al Giudice Ordinario la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi ove lesivi di posizioni di diritto”* (Corte D'Appello di Roma sentenza n. 4316/2019).

L'algoritmo si è dimostrato fallace anche sotto un secondo profilo, ossia, quello relativo al mancato rispetto **del principio di scorrimento della graduatoria** previsto dall'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994: nel caso di specie, infatti, ad un punteggio maggiore non corrisponde un maggior favore (soggetti con punteggi alti trasferiti su sedi lontane, soggetti con punteggi inferiori assegnati a sedi più vicine).


La violazione del principio dello scorrimento della graduatoria è stata, in più occasioni, accertata dai Giudici del Lavoro che hanno ravvisato nella condotta dell'Amministrazione scolastica una palese violazione dei principi di imparzialità e




buon andamento della P.A., oltre che delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva integrativa sulla mobilità. In particolare, si riporta di seguito una sentenza del Tribunale di Termini Imerese che, in un caso analogo, ha affermato: *“Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011)”* (Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 44/2019; cfr. anche Trib. di Ravenna ordinanza 3638/2016; Trib. di Trani ordinanza n. 28744/2016; Tribunale di Caltagirone sentenza n. 110/2019).

Da ultimo, il Giudice del lavoro di Brescia con due pronunce del 23/02/2017 ha ritenuto che il meccanismo seguito dal Ministero nell'assegnazione della sede di destinazione avverrebbe in modo del tutto casuale in palese violazione del principio di buon andamento ed imparzialità, nonché del generale principio di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito.

E' di tutta evidenza, inoltre, come l'algoritmo non abbia in alcun modo rispettato il principio **dell'ordine delle preferenze**.





Alla luce di quanto esposto, è evidente che tutto il sistema è stato consegnato in modo tale da apparire ai docenti come oscuro, acausale e completamente sganciato dai tradizionali principi e regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali.

II

Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione della L. 107/15. Violazione del principio meritocratico del maggior punteggio. Discriminazione e disparità di trattamento tra insegnanti della fase B.1 e quelli della fase B.3.

Non può sottacersi come l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità ed il contratto collettivo integrativo abbiano stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo i criteri guida in materia con l'irrazionale criterio delle "categorie" di reclutamento del personale docente¹, criterio che ha generato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento oltre che una pacifica violazione di legge.

Nella specie, la discriminazione va individuata nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 siglato in data

¹ Immessi in ruolo da GAE, immessi in ruolo da concorso, immessi in ruolo da piano straordinario, immessi in ruolo prima del piano straordinario, ecc.



08.04.2016 ed in particolare negli artt. 2, comma 3, e 6 Fase B. par. 2 e Fase C par. 1, i quali prevedono rispettivamente che: Art. 2, comma 3: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”*; art. 6 *“Fase B, par. 2: Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e c del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D”*.

Una previsione di identico tenore è contenuta nell'ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016) all'art. 9, comma 9.

Al fine di comprendere l'illegittimità e l'illogicità della condotta amministrativa deve necessariamente richiamarsi il disposto di cui alla L. 107/15.

Come noto, detta legge all'art. 1, commi 95 e ss, ha disciplinato un complesso programma di stabilizzazione al fine di procedere all'assunzione del personale docente precario; ebbene, se dall'analisi del contesto normativo relativo al piano straordinario di assunzione² emerge una preferenza accordata ai docenti idonei al concorso bandito con DM 75/2012, tale preferenza non è riscontrabile nell'ambito del piano straordinario di mobilità.

² Art. 1, comma 100, L.107/2015: *“I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”*.



Il comma 108 della L.107, infatti, non riconosce nessuna preferenza in favore dei partecipanti alla fase B.3 dei trasferimenti e non ammette a monte interpretazioni difformi, né d'altro canto l'amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo.

Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa, come invece ha fatto l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15.

Tale assunto è stato confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR LAZIO) che ha accertato l'esistenza di una precedenza nelle operazioni di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15.

Nell'ordinanza cautelare si legge, infatti, che: *“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge; ritenuta la sussistenza dei presupposti per partecipare anche ai bandi nazionali oltre che a quelli regionali. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione”* (Tar Lazio Ordinanza n. 5741/2018, all. n. 12).

Il Tribunale amministrativo, quindi, accertata l'esistenza di una precedenza riconosciuta dalla legge 107/2015 in favore dei docenti partecipanti alla fase B.1 della mobilità, ha sospeso l'O.M. 241/16 nella parte in cui riconoscendo la precedenza ad



altre categorie di soggetti (i partecipanti alla successiva fase B.3) si pone in contrasto con norme di legge.

E' evidente, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.

La questione è stata oggetto, altresì, di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ha censurato l'azione amministrativa in ragione del tenore letterale del disposto di cui al comma 108 L. 107/15.

Degna di nota una recente sentenza della Corte d'Appello di Messina che, in un caso del tutto analogo, ha ritenuto: *"Il Collegio condivide l'orientamento in forza del quale, in fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso 2012 dal citato CCNI e dall'ordinanza ministeriale, sia irragionevole atteso che non si rinviene nella Legge 107/2015 alcun passo che legittimi la mobilità provinciale dei docenti provenienti dalle GM del concorso 2012, rispetto alla mobilità nazionale dei docenti provenienti dalle GAE e, quindi, preveda tra essi un diverso trattamento... dalla lettura del suddetto testo, invero, può evincersi che unica priorità accordata dal Legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 e trova ragione nell'essere tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere una maggiore anzianità di ruolo"* (Corte d'Appello di Messina sentenza n. 713/2019 pubbl. il 7/02/2020; nello stesso senso Tribunale di Messina sentenza n. 157/2019; così anche: Corte d'Appello di Caltanissetta sentenza n. 123/2020; Tribunale di Palermo sentenza n. 2653/2021 e plurime dello stesso tenore; Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 469/2020 e plurime dello stesso tenore; Tribunale di Marsala sentenza n. 603/2020; Tribunale di Sciacca sentenza n. 12/2021; Tribunale di Catania sentenza n. 1575/2021 e plurime dello stesso tenore; Tribunale di Enna ordinanza n. 575/2019; Tribunale di Ragusa sentenza n. 704/2020 e plurime dello stesso tenore; Tribunale di Siracusa ordinanza del 24.04.2018; Tribunale di Caltagirone sentenza n. 286/2020; cfr.



anche diversa giurisprudenza del territorio nazionale: Trib. Ravenna ordinanza n. 436/2017; Trib. Pavia ordinanza del 27/04/2017; Tribunale di Pisa ordinanza del 21/09/2017; Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017; Tribunale di Livorno sentenza n. 117/2020).

Tuttavia, nonostante l'inconfutabile intento normativo, l'O.M. ed il CCNI introducono un chiaro privilegio nei confronti dei docenti provenienti dalle c.d. GM 2012, con conseguente inevitabile danno a carico della ricorrente che non ha ottenuto il movimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito: tabella 2

Insegnante	Punteggio	Ambito assegnato
PANARISI LUANA	31	Sicilia 001 (AG)
BONGIORNO CARMELA	45	Sicilia 001 (AG)
DI SALVO ROSARIA	35	Sicilia 002 (AG)
BELLOMO NICOLINA	19	Sicilia 002 (AG)
TONA CALOGERA	0	Sicilia 003 (AG)
SCHEMBRI VANESSA	15	Sicilia 003 (AG)

La superiore tabella ha valore meramente esemplificativo posto che nella suddetta provincia **ben 98 docenti** aventi punteggio inferiore e partecipanti alla successiva fase B.3 hanno ottenuto una sede (CFR bollettino dei movimenti primaria a.s. 2016/17 Agrigento, all. n. 13).

Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in



quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017; Tribunale di Pavia ordinanza del 17/01/2017).

L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

Per tutti questi motivi, la sig.ra Alonge, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Agrigento, scuola primaria- anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione negli ambiti della provincia di Agrigento richiesti in domanda, seguendo l'ordine delle preferenze espresse;
3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è soggetto al pagamento di un contributo unificato di euro 259,00.

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso



devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

Si allegano in copia:

1. contratto di immissione in ruolo;
2. attestazione di servizio;
3. domanda di mobilità interprovinciale con punteggio a.s. 2016/2017;
4. [REDACTED]
5. lettera del 5.08.2021;
6. provvedimento conciliazioni USP Agrigento prot. n.11055 del 07/09/2016;
7. file nazionale tentativi di conciliazione soddisfatti;
8. bollettino dei movimenti Milano e Lecco posizione insegnanti fase C assegnate su Agrigento;
9. file nazionale movimenti fase B;
10. file nazionale movimenti fase C primaria 2016/17;
11. file nazionale movimenti fase D primaria 2016/17;
12. TAR Lazio Ordinanza n. 5741/2018;
13. bollettino dei movimenti Agrigento- scuola primaria a.s. 2016/17;
14. CCNI mobilità a.s. 2016/2017;
15. O.M. 241/2016;
16. giurisprudenza mobilità.

Favara, 6 settembre 2021

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

